

**ANAC**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE**Il Presidente**

Spett.le **COMUNE OMISSIS**
Settore Cultura Turismo Attività Produttive
Sport Rapporti con le Associazioni

e per conoscenza:

OMMISSIS
Direzione Comunicazione e Immagine

Fasc. OLD UVCP n. 2529/2025

Oggetto: omissis - sponsorizzazione premio omissis Award - Definizione istruttoria ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di vigilanza in materia di contratti pubblici (Delibera n. 270 del 20.06.2023)

Con riguardo all'istruttoria in oggetto, si comunica che il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 21 gennaio 2026, esaminata la relazione dell'Ufficio UVCP, ha deliberato la chiusura dell'istruttoria approvando la seguente nota di definizione.

Ritenuto in fatto

1. Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per l'iniziativa "omissis Award 2024-2025"

Con Delibera di Giunta n. 37 del 25.02.2025, il Comune di omissis ha approvato l'avviso pubblico ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 36/2023 per la ricerca di sponsor per l'iniziativa "omissis AWARD 2024-2025" premio giornalistico dedicato ai reporter degli Stati Uniti. Nell'avviso, come si può notare nell'allegato, era previsto che si potessero presentare proposte di sponsorizzazione di diversa tipologia; ai sensi dell'art. 5 dell'avviso, gli interessati avrebbero potuto presentare una proposta di sponsorizzazione di natura finanziaria (contributo economico); una proposta di natura tecnica (fornitura di beni/servizi) oppure una proposta dal contenuto misto (contributo e fornitura di beni/servizi). Era prevista la possibilità della presenza di più sponsor per ogni progetto assicurando la contemporanea presenza di loghi e/o marchi degli sponsor sul relativo materiale promozionale.

Per ogni evento i candidati avrebbero potuto proporsi secondo la seguente tipologia di sponsorizzazione:



Il Presidente

- main sponsor - sponsor principale dell'iniziativa qualora sia garantito un finanziamento superiore ad euro 10.001,00, ed in quanto tale avrà la garanzia di ottenere una maggiore visibilità comunicativa rispetto agli altri sponsor – come da allegata scheda n. 1;
- sponsor - sponsor dell'iniziativa qualora sia garantito un finanziamento da € 5.001,00 fino a euro 10.000,00; in quanto tale avrà la garanzia di ottenere una visibilità comunicativa come dettagliata nell'allegata scheda n. 2;
- co-sponsor - sponsor dell'iniziativa, qualora sia conferita una quota fino a euro 5.000,00, al quale sarà garantita una visibilità comunicativa come da allegata scheda n. 3.

All'avviso ha risposto un solo operatore economico, omissis, presentando una proposta per sola sponsorizzazione finanziaria pari ad un importo di euro 15.000,00. Con determinazione n. 49 del 05.05.2025, il Comune ha approvato l'offerta ed è stato stipulato contratto di sponsorizzazione.

1.1. Istruttoria

Presso l'Autorità, in data 21.05.2025, è pervenuto un esposto (prot. n. 76374/2025) con il quale si rilevava che il Comune avrebbe avuto, nell'organizzazione dell'evento del Premio omissis Award, una condotta poco trasparente assumendo una posizione di intermediario tra il privato offerente (omissis) - a cui era preclusa la possibilità di versare contributi ad associazioni non riconosciute – e l'organizzatore dell'evento omissis Award (associazione non riconosciuta senza scopi di lucro) – in quanto, tramite la pubblicazione di un avviso pubblico diretto alla ricerca dello sponsor per la manifestazione Premio omissis Award (si veda il resoconto della seduta del Consiglio Comunale del 29.04.2025), l'associazione avrebbe potuto ricevere il contributo della banca.

Esaminato l'esposto, con nota prot. n. 91762 del 20.06.2025, l'Autorità ha trasmesso al Comune una prima richiesta di informazioni preliminari a cui sono seguite ulteriori richieste di integrazioni documentali.

All'esito dell'esame dei primi riscontri (rif. prot. n. 98257/2025; prot. n. 107257/2025; prot. n. 109546/2025) è emerso che il Comune, dopo l'accettazione dell'offerta di omissis, ha introitato la somma di euro 15.000,00 (fattura emessa 6/11/1 del 10.06.2025). L'organizzazione dell'evento è stata divisa in due momenti - uno a fine 2024 a omissis e uno ad omissis a marzo 2025; il Comune ha sostenuto finanziariamente l'evento con un contributo di euro di euro 7.000,00 destinato all'organizzazione del viaggio e del pernottamento a omissis della rappresentanza comunale.

Non avendo ricevuto notizie precise circa il rapporto giuridico intercorrente tra i soggetti coinvolti - Comune, associazione omissis Award e sponsor omissis - nell'organizzazione dell'evento e nella effettiva attuazione dell'accordo di sponsorizzazione (il Comune non ha prodotto, nonostante esplicite richieste in tal senso, alcun atto di convenzione che dimostrasse l'esistenza



Il Presidente

di un'effettiva co-organizzazione, con riparto di competenza, tra il Comune e l'associazione omissis Award) l'Autorità ha deciso di disporre l'avvio del procedimento di vigilanza per approfondire i seguenti punti: accertare quale soggetto avesse, in concreto, adempiuto alla sponsorizzazione di omissis; accertare se l'evento omissis Award fosse stato organizzato e gestito soltanto dall'associazione omissis Award, come ipotizzato dall'esponente; accertare se il finanziamento erogato dallo sponsor fosse destinato all'organizzazione curata dall'associazione.

Con nota di riscontro prot. n. 114574 del 14.08.2025, il Comune di omissis ha chiarito che le edizioni 2024 e 2025 del Premio si sono svolte in un contesto eccezionale, coincidente con le elezioni presidenziali degli Stati Uniti, circostanza che ha comportato uno slittamento nella consueta programmazione: l'evento originariamente previsto per l'autunno 2024 è stato riprogrammato nella primavera 2025 (si è effettivamente tenuto il 28.03.2025 presso il Palazzo Ducale di omissis), mentre altri due eventi erano programmati uno a inizio ottobre 2025 a omissis DC, e uno a fine ottobre 2025 a omissis.

Il Comune ha dichiarato, in proposito di aver assunto un ruolo di co-organizzatore nell'organizzazione dell'evento; in particolare per l'evento tenutosi presso il Palazzo Ducale di omissis nel mese di marzo 2025 ha dichiarato di aver curato i seguenti servizi: servizi di traduzione e noleggio attrezzature per euro 3.623,40 (iva compresa); servizi di trasporto ospiti omissis /aeroporto di Fiumicino di euro 650,00 + iva; servizio di posizionamento pedana e moquette e hostess. euro 500,00 + iva. L'amministrazione comunale ha, inoltre, organizzato i servizi di logistica dell'evento presentando istanza al Direttore della Galleria Nazionale delle omissis per la concessione in uso del Salone del Trono e del Cortile d'Onore all'interno di Palazzo Ducale. Ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione comunale hanno riguardato la copertura delle spese di viaggio a omissis per le rappresentanze istituzionali per l'evento del mese di ottobre 2025 e dalle spese organizzative per il nuovo evento di fine ottobre 2025 ad omissis.

Il contributo di euro 15.000,00 derivante dalla sponsorizzazione è destinato alla copertura di parte delle spese relative a tutta la programmazione 2025 del Premio.

Il Comune ha, infine, specificato che tali adempimenti e spese rientrano nelle attività svolte dal Comune in qualità co-organizzatore del Premio, in collaborazione con l'associazione omissis Award.

Raccolte le controdeduzioni del Comune di omissis, l'Autorità ha trasmesso un'ulteriore nota, chiedendo, ancora una volta, al Comune di produrre eventuale convenzione (o altra tipologia di atto sottoscritta tra il Comune e l'Associazione omissis Award) avente ad oggetto la co-organizzazione dell'evento.

Soltanto con nota di riscontro prot. n. 126937 del 29.09.2025, il Comune ha prodotto la convenzione sottoscritta con l'associazione in data 17.09.2025, specificando quanto segue:



Il Presidente

- l'associazione non ha curato la sponsorizzazione di omissis che è stata eseguita esclusivamente dal Comune di omissis;
- l'organizzazione dell'evento è stata curata sia dall'Associazione che dal Comune, in qualità di co-organizzatori;
- ognuno dei co-organizzatori ha provveduto a coprire le proprie spese;
- fino a marzo 2025 non è stata sottoscritta alcuna convenzione né sono stati concessi contributi dal Comune all'Associazione. Per gli eventi di ottobre è stata sottoscritta una convenzione, per disciplinare il restante 2025, con i due eventi previsti (omissis D.C. e omissis);
- all'Associazione non è stato riconosciuto nessun rimborso per le spese effettuate fino a marzo 2025. Per il futuro, come previsto dalla Delibera di Giunta n.220 del 5.09.2025 è previsto un contributo a favore dell'Associazione, quale sostegno per le attività organizzative degli eventi di ottobre 2025, previste nella convenzione. Tale contributo sarà erogato previa rendicontazione delle spese sostenute;
- la somma di € 12.295,00, al netto dell'IVA, oggetto della sponsorizzazione, insieme ad ulteriori risorse di bilancio comunale, viene utilizzata per coprire i costi complessivi del Premio omissis Award 2025, inclusi gli eventi di ottobre.

1.2. Nuova segnalazione su presunto conflitto di interessi

Con ulteriore segnalazione acquisita al prot. n. 130217 dell'08.10.2025 veniva segnalato il presunto conflitto di interessi del dott. omissis, dipendente del Comune di omissis nonché Tesoriere e Segretario dell'associazione omissis Award. In particolare, l'interessato – a detta del segnalante – avrebbe rivestito “un ruolo attivo” nell’ambito della procedura di sponsorizzazione di cui trattasi, sfruttando il ruolo di dipendente comunale.

Con prot. n. 130780 del 09.10.2025, facendo seguito alla segnalazione prot. n. 130217 del 08.10.2025, il Comune ha presentato una breve nota di contestazione, evidenziando che la procedura di sponsorizzazione, di cui alla Delibera di Giunta n. 37 del 25.02.2025, si è svolta successivamente alle dimissioni del dott. omissis dall'associazione, per cui alla data di avvio e conclusione della procedura, il dott. omissis non rivestiva più alcun incarico nell'associazione e non ha avuto alcun coinvolgimento nelle attività connesse all'individuazione dello sponsor. È stato, quindi, ribadito che l'associazione omissis Award non ha mai ricevuto contributi diretti dal Comune di omissis, le spese relative alle diverse edizioni del Premio sono sempre state sostenute direttamente dal Comune, mediante affidamenti e liquidazioni a fornitori.

Il Comune ha prodotto copia del verbale dell'assemblea dei soci dell'associazione omissis Award del 23.12.2024 da cui risulta che in data 23.12.2024 si è proceduto alla ratifica delle dimissioni del dott. omissis presentate da quest'ultimo in data 1.08.2024. Dalla predetta data egli non ha più fatto parte dell'Associazione, né in qualità di tesoriere né di socio semplice.



Il Presidente

Considerazioni

Rappresentato la parte in fatto, come sopra, si riportano le seguenti considerazioni.

1. Sponsorizzazione

Come rappresentato nella ricostruzione in fatto, secondo il segnalante, il Comune, pubblicando l'avviso per la ricerca dello sponsor, avrebbe consentito alla omissis di finanziare l'evento privato gestito dall'associazione omissis Award, che, a detta del segnalante, non avrebbe potuto ricevere il contributo della banca in quanto, per propria policy aziendale, omissis non eroga contributi ad enti senza finalità di lucro che non siano regolarmente costituiti ai sensi di legge e registrati almeno in un registro pubblico.

Sul punto, all'esito dell'istruttoria condotta, è emerso quanto segue:

- a) come indicato sul sito della banca (cfr. il seguente link omissis), omissis non eroga finanziamenti in favore di enti non registrati. Possono godere di erogazioni liberali solo enti senza finalità di lucro, regolarmente costituiti ai sensi di legge e registrati in almeno un registro pubblico.
- b) l'associazione omissis Award risulta essere un'associazione non riconosciuta, registrata soltanto presso l'Agenzia delle Entrate (il Comune di omissis ha fornito, unicamente, il codice fiscale dell'associazione). La registrazione presso l'Agenzia delle Entrate non sostituisce il riconoscimento che le associazioni ottengono tramite iscrizione presso il Registro delle persone giuridiche, tenuto presso le prefetture territorialmente competenti (art. 1 del D.P.R. n. 361/2000). Il Comune, in merito, non ha fornito alcun numero di registro che confermi l'iscrizione dell'associazione nel registro delle persone giuridiche. E nell'atto costitutivo dell'associazione, trasmesso dal Comune, non è contenuto alcun dato che possa far ritenere che l'associazione sia registrata. Inoltre, da controlli effettuati d'ufficio sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non risulta che l' omissis Award sia iscritta in detto registro.

In base ai dati raccolti, si può, quindi, ritenere che l'associazione, non essendo registrata, non avrebbe potuto ricevere fondi da parte di omissis. Se tale presupposto si può considerare accertato, non risulta, invece, provata l'esistenza di un'attività di "intermediazione" del Comune di omissis, diretta, tramite avviso pubblico di sponsorizzazione, ad incassare i soldi della banca per poi girarli all'associazione omissis Award. Stando a quanto rappresentato dal Comune di omissis nelle note di controdeduzioni, il rapporto di sponsorizzazione avrebbe riguardato unicamente il Comune di omissis e la banca. La somma erogata dalla banca sarebbe stata introita unicamente dal Comune per coprire le spese organizzative dell'evento in cambio della sponsorizzazione di omissis. L'associazione omissis Award, di contro, non avrebbe avuto un ruolo attivo nella sponsorizzazione e non avrebbe ricevuto alcun rimborso da parte del Comune. In qualità di co-organizzatore dell'evento, l'indicata associazione si sarebbe limitata a curare parte dell'evento con proprie entrate.



Il Presidente

Sebbene non siano emersi dati circa un possibile ruolo attivo dell'associazione omissis Award nella sponsorizzazione, i dati raccolti hanno fatto emergere una grave carenza formale nella gestione dell'attività di co-organizzazione dell'evento. Il Comune di omissis non ha mai adottato alcun atto scritto volto ad esplicitare e definire il contenuto della collaborazione tra la parte pubblica e la parte privata (associazione omissis Award). Difatti, soltanto dopo l'avvio del procedimento di vigilanza da parte della scrivente Autorità (la quale, nel corso dell'istruttoria, ha più volte sollecitato il Comune a produrre copia dell'atto di accordo/convenzione sottoscritta con il co-organizzatore), il Comune ha provveduto a stipulare apposita convenzione scritta con omissis Award, dettagliando le attività a carico del Comune (art. 5 della Convenzione/Oneri a carico del Comune) e garantendo trasparenza sulle somme erogate all'associazione (art. 6 della Convenzione/Contributo economico e oneri a carico dell'Associazione). Nella convenzione è, infatti, ora definito l'ammontare esatto della somma (euro 5.000,00) che il Comune erogherà all'associazione, a titolo di rimborso, previa adeguata e documentata rendicontazione sulle spese sostenute. È, inoltre, garantita trasparenza sui trasferimenti (art.7 della Convenzione – tracciabilità dei flussi finanziari), con la previsione di un conto corrente dedicato all'associazione, ai sensi della legge 136/2010, su cui dovranno essere effettuati i pagamenti con causale "Contributo per omissis Award".

Prima della sottoscrizione della citata Convenzione in data 17.09.2025, non vi è traccia di un accordo scritto diretto a disciplinare il rapporto tra i co-organizzatori.

È necessario, in proposito, ricordare che qualsiasi atto dispositivo della PA deve osservare la forma scritta in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della P.A., espressi all'art. 97 Cost., alla luce dei quali la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e ne consente il controllo sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale. Come osservato dall'Autorità (cfr. Delibera Anac n. 119/2023) e dalla giurisprudenza *"la volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto "ad substantiam", e pertanto nei confronti della stessa pubblica amministrazione non è configurabile il rinnovo tacito del contratto né rileva, per la formazione del contratto, un mero comportamento concludente, anche protrattosi per anni"* (cfr., ex pluribus, Cass. 10 giugno 2005, n. 12323, Cass. 3 agosto 2002 n.11649; sull'impossibilità giuridica di un tacito rinnovo del contratto con la pubblica amministrazione "per facta concludentia", cfr. altresì Cass. 24 giugno 2002 n.9165; 12 febbraio 2002 n.1970; 11 gennaio 2000 n.188).

Alla luce di quanto appena indicato, la più volte richiamata attività di co-organizzazione, in mancanza di una regolare stipula formale della convenzione, deve ritenersi illegittima. Il Comune non ha garantito trasparenza sulle prestazioni e sulle somme erogate dagli organizzatori e ha disatteso il principio della forma scritta (principio ora formalizzato nell'art. 18 del d.lgs. n. 36/2023, che prescrive la forma scritta, a pena di nullità, dei contratti pubblici) che, nel settore



Il Presidente

pubblico, rappresenta un indubbio strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa.

Convenzione per la co-organizzazione delle iniziative del premio omissis Award 2025

Circa il nuovo rapporto formalizzato, previa convenzione del 17.09.2025, tra il Comune di omissis e l'associazione omissis Award, si evidenzia che tale rapporto, non potendosi inquadrare nell'ambito della disciplina speciale del Terzo settore compendiata nel d.lgs. n. 117/2017 (l'associazione omissis Award non risulta registrata nel RUNTS), si configura quale come affidamento diretto, sottosoglia, di un appalto avente ad oggetto una prestazione di servizio sociale (art.127 del d.lgs. n. 36/2023).

In relazione a tale affidamento, si evidenzia che l'amministrazione non ha provveduto ad acquisire il CIG relativo all'affidamento del servizio. La convenzione sottoscritta con l'associazione omissis Award riporta soltanto l'indicazione di un conto corrente bancario dedicato alla tracciabilità del trasferimento del contributo di euro 5.000,00 in favore dell'associazione ma non contiene alcuna indicazione relativa al CIG.

Giova, in proposito, ricordare che tra le modalità di tracciabilità dei flussi finanziari rientra anche quella enunciata nell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, ai sensi del quale negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, effettuata dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti tenuti al rispetto di tale obbligo, è obbligatorio indicare il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità su richiesta della stazione appaltante. L'utilizzo di uno specifico CIG, collegato univocamente ad una procedura/affidamento "permette di rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo, come detto, da consentire un controllo in itinere ed a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche" (cfr. Delibera Anac n. 562/2023).

È altresì necessario ricordare che il mancato il mancato adeguato rispetto della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 è sanzionato con l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6 della medesima legge 136/2010, che risultano applicate dal Prefetto della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. La legge prevede, altresì, che il mancato svolgimento dei controlli da parte delle stazioni appaltanti sul rispetto della normativa sulla tracciabilità rileva ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto mentre il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (cfr. Comunicato del Presidente del 26 marzo 2025).

In base alla normativa richiamata, l'Amministrazione era tenuta a garantire il puntuale rispetto degli obblighi sulla tracciabilità di cui al punto 3.5 Servizi sanitari e sociali della Delibera Anac n. 585/2023 (Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari), non solo provvedendo all'individuazione di un conto bancario ma anche acquisendo il CIG relativo all'affidamento.

Nel caso di specie, risulta invece disatteso l'obbligo di acquisizione del CIG in quanto nella convenzione non risulta contenuta alcuna informazione sul CIG di riferimento.



2. Nuova segnalazione su presunto conflitto di interessi

Nell'ambito del carteggio intercorso tra l'Autorità e il Comune di omissis sono emersi elementi utili a valutare l'eventuale sussistenza di un conflitto di interessi del dipendente omissis.

In particolare, il Comune ha precisato che: " [...] a seguito di una riorganizzazione della macro struttura del Comune avvenuta con delibera di Giunta n. 234 del 26.11.2024, a far data dal 1° gennaio 2025 il dott. omissis non riveste più il ruolo di Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore "Cultura, Turismo, Sport, Attività produttive, Rapporti con le Associazioni!"".

Il Comune ha inoltre specificato che: "La procedura di sponsorizzazione si è svolta nel 2025, successivamente alle dimissioni del dott. omissis dall'Associazione (Delibera di Giunta n. 37 del 25.02.2025 e Determina n. 49 del 05.05.2025). Alla data di avvio e conclusione della procedura, il dott. omissis non rivestiva più alcun incarico nell'Associazione e non ha avuto alcun coinvolgimento nelle attività connesse all'individuazione dello sponsor. Di conseguenza, non sussistono elementi idonei a configurare situazioni di conflitto di interessi".

Perciò, dagli atti emerge che alla data di avvio e di conclusione della procedura, il dott. omissis non rivestiva più alcun incarico nell'Associazione e non ha avuto alcun coinvolgimento nelle attività connesse all'individuazione dello sponsor.

È stato, infine, ribadito che dalla costituzione ad oggi, l'associazione omissis Award non ha mai ricevuto contributi diretti dal Comune di omissis e le spese relative alle diverse edizioni del Premio sono sempre state sostenute direttamente dal Comune, mediante affidamenti e liquidazioni a fornitori.

Dal compendio istruttorio, quindi, non appare essere dimostrata concretamente l'effettiva e diretta influenza del dott. omissis sulla procedura di sponsorizzazione. Anche perché, come emerge dall'istruttoria, la somma erogata da omissis è stata ricevuta unicamente dal Comune di omissis, mentre l'associazione omissis Award non ha ricevuto alcun contributo.

Le affermazioni del segnalante risultano quindi superate dalle controdeduzioni presentate dal Comune, con cui si è documentato che il dott. omissis, al momento dell'indizione della procedura, non era membro dell'Associazione. Per il motivo indicato, la percepita (ma non provata) minaccia all'imparzialità e indipendenza non risulta fondata.

Come noto, in materia del conflitto di interessi, le principali fonti normative di riferimento sono rappresentate dall'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dal d.P.R. n. 62/2013, che prevedono obblighi dichiarativi e di astensione da parte dei soggetti che si trovano in situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

In relazione a tali obblighi, il ruolo dell'ANAC è preminentemente quello di fornire, attraverso la definizione di criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di



Il Presidente

amministrazione, un supporto alle singole amministrazioni nell'individuazione dei rischi legati alle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, al fine di suggerire alcune misure, organizzative e procedurali di prevenzione e gestione delle stesse, la cui effettiva e definitiva configurazione è rimessa alle singole amministrazioni che provvedono a inserirle nei propri PTPCT, anche al fine di garantire omogeneità di trattamento ai soggetti coinvolti nelle diverse ipotesi di conflitto. Ciò ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del d.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001, nonché ai sensi della legge n. 190 del 2012 (art. 1, comma 2, lett. f), e art. 1, comma 3).

Quindi, in base a quanto disposto dalla normativa vigente, l'accertamento nel merito delle singole situazioni fattuali di possibile conflitto di interessi è rimesso ai soggetti preposti all'interno delle singole Amministrazioni, così come è rimessa agli stessi, più in generale, la vigilanza sul rispetto degli stessi codici di comportamento (cfr. in questo senso chiaramente l'art. 54, co. 6, del d.lgs. 165/2001, artt. 13 e 15 del d.P.R. n. 62/2013; cfr. anche le Linee Guida Anac sui Codici di comportamento adottate con delibera n. 177/2020).

Dunque, sia l'adozione di strumenti di prevenzione e gestione delle ipotesi di conflitto di interessi che la valutazione sull'eventuale sussistenza di ipotesi di tal fatta spettano alle singole Amministrazioni, le quali avranno il compito di analizzare nello specifico la questione e valutare le eventuali azioni più opportune da compiersi, tenuto conto di parametri generali di giudizio (quali a mero titolo di esempio il carattere vincolato/doveroso, o meno, di provvedimenti emessi, il carattere privato e personale, ovvero collegato ai compiti istituzionali o professionali svolti).

Pertanto, tenuto conto che in base all'istruttoria risulta come non si sia verificata, nel caso di specie, un'ipotesi di conflitto di interessi del dipendente, appare opportuno invitare il Comune a un monitoraggio sull'adozione dei presidi sopra indicati al fine di prevenire e gestire, nei casi futuri, eventuali ipotesi di conflitto di interessi.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, nel definire la presente istruttoria di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di vigilanza (Delibera n. 270 del 20.06.2023), l'Autorità, pur prendendo atto dell'intervenuta adozione della *"Convenzione per la co-organizzazione delle iniziative del premio omissis Award 2025"* in data 17.09.2025, rileva quanto segue:

- omessa osservanza della forma scritta relativamente all'accordo sotteso all'attività di co-organizzazione dell'evento omissis Award. A causa della mancata formalizzazione dell'accordo, non è stato possibile determinare le prestazioni, la ripartizione dei compiti e degli oneri economici tra parte pubblica e parte privata. In ogni caso, la mancata sottoscrizione di un valido atto scritto relativo all'attività di co-organizzazione non è sanabile con l'intervenuta sottoscrizione della Convenzione del 17.09.2025;

**ANAC**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE***Il Presidente***

- mancata osservanza della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari nella misura in cui il Comune di omissis non ha provveduto ad acquisire il CIG relativamente all'affidamento formalizzato con accordo sottoscritto in data 17.09.2025.

Relativamente alla tematica del presunto conflitto di interesse in capo al dipendente omissis, si rappresenta che, quanto rilevato dall'Autorità è basato unicamente da quanto emerge dagli atti del fascicolo. Resta in capo all'Amministrazione l'onere di una migliore verifica in concreto che tenga conto anche delle dichiarazioni eventualmente rese dal dipendente, sulla base delle indicazioni di carattere generale fornite dall'Autorità.

Per i futuri affidamenti, si invita codesto Ente a tener conto di quanto rilevato nella presente nota, garantendo rigoroso rispetto della normativa di settore. Con specifico riguardo alle modalità di attuazione della normativa sulla tracciabilità finanziaria, si raccomanda di adottare un adeguato sistema di controllo sulla tracciabilità dei pagamenti, osservando puntualmente le disposizioni contenute nella legge n. 136/2010 nonché le indicazioni operative contenute nel Comunicato del Presidente dell'Autorità del 26 marzo 2025.

Il Presidente*Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente